



## **3A-PTA DELL'UMBRIA SOC. CONS. AR.L.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. n. 231 dell'8  
giugno 2001**

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA –  
PARTE GENERALE**

<b>Nr. Rev.</b>	<b>Descrizione modifiche</b>		<b>Data di approvazione</b>
0	Prima emissione	Vassalli Olivo e Associati Studio Legale	
1	Adozione	Det. Amministratore Unico	15/12/2019
2	Revisione	Adeguamento	27/07/2020

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	2
	1. REGOLAMENTO DELL'ODV – PARTE GENERALE	Pag. 2	di 19

### INDICE

Articolo 1	Scopo e ambito di applicazione
Articolo 2	Nomina, composizione e durata in carica dell'Organismo
Articolo 3	Requisiti soggettivi
Articolo 4	Cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca del mandato
Articolo 5	Rinuncia alla carica o impedimento
Articolo 6	Sostituzione del componente dell'OdV
Articolo 7	Funzioni e compiti dell'OdV
Articolo 8	Poteri dell'OdV
Articolo 9	Modalità di funzionamento
Articolo 10	Attività di formazione
Articolo 11	Reporting dell'OdV
Articolo 12	Flussi informativi verso l'OdV e segnalazioni
Articolo 13	Documentazione ed archiviazione
Articolo 14	Obbligo di riservatezza
Articolo 15	Autonomia finanziaria
Articolo 16	Compenso dell'OdV
Articolo 17	Modifiche del Regolamento

ALLEGATO 1

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	2
	1. REGOLAMENTO DELL'ODV – PARTE GENERALE	Pag. 3	di 19

## Articolo 1

### **SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 1°, lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il "Decreto") è istituito presso 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria (di seguito anche il "Parco", "3A PTA" o la "Società") un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito anche "OdV" o "Organismo").
- 1.2. Il presente Regolamento disciplina la nomina, la composizione, i requisiti, la revoca, la durata in carica, nonché gli obblighi, le funzioni ed i poteri dell'Organismo.
- 1.3. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, funzionalmente indipendente dall'Amministratore Unico (di seguito anche "AU"). Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Amministratore Unico vigila sull'adeguatezza del suo intervento poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo della Società.

## Articolo 2

### **NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELL'ORGANISMO**

- 2.1. L'OdV è un organo collegiale composto da professionisti esterni alla struttura societaria, munito delle necessarie competenze secondo i requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento, nominato dall'Amministratore Unico di 3A PTA.
- 2.2. I membri vengono individuati tra accademici e professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche giuridiche, finanziarie e di controllo interno; in particolare, esso dovrà aver maturato un'adeguata e comprovata esperienza nell'ambito di applicazione del Decreto 231.
- 2.3. L'Amministratore Unico, previa acquisizione e valutazione dei rispettivi *curricula* e dell'attestazione di cui al successivo art. 3, provvede alla nomina dell'Organismo con

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	2
	1. REGOLAMENTO DELL'ODV – PARTE GENERALE	Pag. 4	di 19

apposita delibera nella quale dà conto della sussistenza dei requisiti di onorabilità, indipendenza, autonomia e professionalità di cui al successivo art. 3. La delibera indica altresì la misura del compenso riconosciuto al componente dell'Organismo in relazione all'incarico ricevuto.

- 2.3. L'OdV rimane in carica per la durata di tre anni e può essere rieletto una sola volta per ugual periodo. In ogni caso, trattandosi di un Organismo monocratico, resta in carica fino alla nomina del suo successore.
- 2.4. L'accettazione della carica deve essere comunicata per iscritto all'Amministratore Unico di 3A PTA.
- 2.5. I nominativi dei componenti dell'OdV, nonché i compiti ed i poteri dello stesso, dovranno essere tempestivamente comunicati a tutti i dipendenti di 3A PTA mediante pubblicazione del presente Regolamento sul sito internet della Società e la sua affissione, all'interno dei locali aziendali, in un luogo accessibile a tutti.

### Articolo 3

#### REQUISITI SOGGETTIVI

- 3.1. In conformità al D. Lgs. 231/2001 e alle Linee Guida di Confindustria, l'OdV è in possesso dei requisiti:
  - i. autonomia e indipendenza;
  - ii. professionalità;
  - iii. onorabilità;
  - iv. continuità d'azione.

- 3.2. L'OdV gode di autonomia e indipendenza dagli organi sociali nei confronti dei quali esercita la sua attività di controllo. **Esso non è in alcun modo coinvolto nelle attività gestionali ed operative della Società né è in condizione di dipendenza gerarchica.**

Nell'espletamento delle proprie funzioni l'Organismo agisce in piena autonomia disponendo di mezzi finanziari adeguati ad assicurare la sua piena ed indipendente operatività. A tal fine, l'Organismo individua ogni anno la dotazione necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni e la sottopone all'approvazione dell'Amministratore Unico

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	2
1. REGOLAMENTO DELL'ODV – PARTE GENERALE		Pag. 5	di 19

di 3A PTA cui fornisce annualmente adeguata rendicontazione. L'Organismo dispone in totale autonomia delle somme ad esso attribuite, senza necessità di alcuna autorizzazione o approvazione dei relativi costi e spese, salvo l'obbligo di fornire adeguata rendicontazione in merito all'impiego delle medesime.

- 3.3. L'OdV deve possedere specifiche competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare: competenze in attività ispettiva, consulenziale ovvero la conoscenza di tecniche specifiche idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e propositivi ad esso demandati. Inoltre, i membri dell'OdV devono aver maturato un'adeguata e comprovata esperienza nell'ambito di applicazione del Decreto.
- 3.4. L'OdV deve possedere i requisiti soggettivi di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con i vertici aziendali. A tal fine il componente dell'OdV, al momento dell'incarico, deve rilasciare apposita dichiarazione (allegato 1 al presente Regolamento) in ordine all'insussistenza di cause di divieto di nomina, conflitto di interessi e cause ostative alla nomina di componente dell'OdV di 3A PTA.
- 3.5. L'Amministratore Unico valuta, preventivamente all'insediamento dell'Organismo di Vigilanza e, successivamente, con periodicità adeguata, la sussistenza dei requisiti soggettivi di professionalità ed onorabilità in capo all'OdV. Il venir meno dei predetti requisiti determina la decadenza dall'incarico.

#### **Articolo 4**

##### **CAUSE DI INELEGGIBILIA', INCOMPATIBILITA', DECADENZA E REVOCA DEL MANDATO**

- 4.1. La nomina quale membro dell'OdV è condizionata alla presenza e alla permanenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
- 4.2. Costituiscono cause di ineleggibilità, di incompatibilità e, se sopravvenute, di revoca del mandato al componente dell'Organismo:
- la mancanza, o la perdita sopravvenuta, dei requisiti di professionalità, onorabilità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione;
  - i rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con l'Amministratore Unico di 3A PTA;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	2
1. REGOLAMENTO DELL'ODV – PARTE GENERALE		Pag. 6	di 19

- il trovarsi in situazioni che possano determinare conflitti di interesse, anche potenziali, con 3A PTA; in particolare, non deve avere relazioni economiche o incarichi di natura professionale con 3A PTA tali da comprometterne l'indipendenza;
- l'essere un soggetto dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ovvero condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria;
- l'essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, o l'aver patteggiato la pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., in relazione a reati previsti dal Decreto 231;
- l'essere indagato per i reati di associazione segreta o di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni a delinquere, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;
- l'essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- il mancato o negligente assolvimento dei compiti attribuiti all'Organismo, nonché la violazione del Modello 231 o del Codice Etico di 3A PTA.

4.3 L'Amministratore Unico ha facoltà di revocare il mandato al singolo componente dell'OdV per giusta causa (ossia, per una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico).

La revoca per giusta causa è disposta con delibera dell'Amministratore Unico e deve essere ratificata con delibera dell'Assemblea dei Soci a pena di inefficacia.

Costituiscono motivi di revoca del mandato per "giusta causa" del singolo membro dell'OdV:

- i) la mancanza, o la perdita sopravvenuta, dei requisiti di professionalità, onorabilità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione;
- ii) ogni situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri ovvero del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado con 3A PTA, SVILUPPUMBRIA o la Regione Umbria. Per la definizione di "conflitto di interessi" si rimanda al Codice Etico adottato dalla Società;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	2
	1. REGOLAMENTO DELL'ODV – PARTE GENERALE	Pag. 7	di 19

- iii) un grave inadempimento dei propri doveri, così come definiti nel Modello e nel presente Regolamento dell'OdV, ovvero gravi ragioni di convenienza o situazioni tali da impedire di svolgere i propri compiti diligentemente ed efficacemente o da pregiudicare la propria autonomia di giudizio nell'esercizio delle funzioni assegnate;
- iv) la pendenza di un procedimento penale a carico di 3A PTA da cui risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo;
- v) la violazione degli obblighi di riservatezza disciplinati all'art. 14 del presente Regolamento.

### Articolo 5

#### **RINUNCIA ALLA CARICA O IMPEDIMENTO**

- 5.1 Il singolo componente dell'Organismo può in qualsiasi momento rinunciare all'incarico previa tempestiva comunicazione per iscritto all'Amministratore Unico e al Revisore Unico di 3A PTA. L'Amministratore Unico assume le opportune deliberazioni a norma del successivo art. 6.
- 5.2 Parimenti, una grave infermità che renda il componente dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'impossibilità di svolgere l'incarico per un periodo superiore a sei mesi, comporta la revoca dell'incarico del componente.

### Articolo 6

#### **SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE DELL'ODV**

- 6.1 In caso di cessazione dell'incarico (per dimissioni, rinuncia, incapacità sopravvenuta, revoca, morte) del singolo componente dell'OdV, l'Amministratore Unico delibera tempestivamente la nomina di un nuovo membro dell'Organismo che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell'OdV.
- 6.2 Nelle more della nomina del nuovo membro o del nuovo OdV, le funzioni e i compiti allo stesso assegnati sono provvisoriamente esercitati dal Revisore Unico, ai sensi dell'art. 6, comma 4 *bis*, del Decreto.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	2
	1. REGOLAMENTO DELL'ODV – PARTE GENERALE	Pag. 8	di 19

## Articolo 7

### **FUNZIONI E COMPITI DELL'ODV**

7.1 In ottemperanza agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, l'OdV vigila sull'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento e l'aggiornamento del Modello.

A tal fine, l'OdV svolge i seguenti compiti:

- i) vigila sull'effettiva applicazione del Codice Etico e del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente tenuti dai singoli e i principi, le norme e gli standard generali di comportamento stabiliti in detti documenti;
- ii) verifica l'efficacia e l'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, monitorando e valutando la validità del Modello e dei Protocolli nel tempo, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;
- iii) nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, vigila sull'osservanza dei Protocolli adottati per la prevenzione di comportamenti illeciti;
- iv) verifica, data la gestione da parte di 3A PTA di ingenti quote di risorse pubbliche, che la Società si attenga a parametri di legittimità e impronti la propria gestione a criteri di efficacia ed economicità al fine di tutelare la natura pubblica degli interessi perseguiti nonché le risorse gestite;
- v) effettua, anche attraverso verifiche *random* e non programmate, controlli presso le aree aziendali ritenute a rischio di reato per accertare se l'attività venga svolta conformemente al Modello adottato, anche al fine di verificare l'aggiornamento costante della mappatura delle aree di attività a rischio di reato;
- vi) fornisce suggerimenti e proposte di adeguamento e aggiornamento del Modello nel caso in cui le verifiche e le analisi operate rendano necessario effettuare correzione e/o adeguamenti;
- vii) verifica l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte mediante un'attività di *follow-up*;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	2
	1. REGOLAMENTO DELL'ODV – PARTE GENERALE	Pag. 9	di 19

- viii) verifica periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema dei poteri e delle deleghe in vigore, al fine di accertarne la coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai *sub* responsabili;
- ix) promuove e monitora le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del Modello e del Codice Etico presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative prescrizioni (ad esempio, con la predisposizione di documenti contenenti istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti che verranno diffusi a cura della Società);
- x) comunica le violazioni del Modello e del Codice Etico agli Organi competenti;
- xi) formula proposte in ordine all'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei casi di accertata violazione del Codice Etico e del Modello 231.

### **Articolo 8**

#### **POTERI DELL'ODV**

- 8.1 Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:
- i) effettuare ispezioni e controlli nonché verifiche mirate su determinate operazioni o attività aziendali nell'ambito delle aree di attività a rischio di reato;
  - ii) libero accesso ad ogni documento e/o informazione aziendale (documenti relativi al personale nel rispetto della normativa sulla *privacy*), senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto verificando che i Responsabili delle Aree aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
  - iii) avvalersi dell'ausilio del personale di 3A PTA che, di volta in volta, si rendesse utile all'espletamento delle attività dell'OdV. La Società può nominare un responsabile interno che curi le relazioni con l'Organismo di Vigilanza al fine di favorire e agevolare il lavoro dell'Organismo stesso coordinando, quando richiesto, i rapporti tra l'OdV e la struttura interna di 3A PTA;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	2
1. REGOLAMENTO DELL'ODV – PARTE GENERALE		Pag. 10	di 19

- iv) procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti, dirigenti, dell'Amministratore Unico e del Revisore Unico della Società nonché chiedere informazioni e chiarimenti, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte degli organi sociali;
- v) richiedere informazioni a consulenti esterni, agenti e fornitori di servizi nell'ambito delle attività svolte per conto della Società.

### Articolo 9

#### **MODALITA' DI FUNZIONAMENTO**

- 9.1 L'Organismo a seguito di ogni ispezione e/o valutazione redige un apposito verbale contenente la descrizione delle attività svolte e dei relativi risultati.
- 9.2 L'OdV può convocare, per assistenza e/o consulenza, sia soggetti interni all'organizzazione di 3A PTA sia consulenti con esperienza in specifiche aree. In ogni caso, a tali collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di riservatezza e diligenza previsti per l'Organismo.
- 9.3. L'OdV può, inoltre, chiedere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e al Data Protection Officer (DPO) informazioni in merito alle attività da questo svolte, utili ai fini dell'attuazione del Modello 231 e prevedere uno scambio di informazioni e riunioni periodiche con il RPCT e/o con il DPO.
- 9.4 Tutti i verbali, sottoscritti dai soggetti che hanno partecipato alle ispezioni e/o valutazioni, devono riportare: giorno, mese, anno, indicazione dei soggetti coinvolti, gli argomenti trattati/attività svolte e gli esiti.
- 9.5 I verbali così redatti sono trasmessi in copia all'Amministratore Unico.
- 9.6 I verbali sono archiviati a cura dell'Organismo di Vigilanza.

### Articolo 10

#### **ATTIVITA' DI FORMAZIONE**

- 10.1 L'Organismo di Vigilanza, anche in collaborazione con le funzioni aziendali competenti o con consulenti esterni, promuove e supervisiona l'attività di formazione sul Decreto 231 e i contenuti del Modello adottato dalla Società.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	2
1. REGOLAMENTO DELL'ODV – PARTE GENERALE		Pag. 11	di 19

- 10.2 L'OdV definisce il programma dei corsi di formazione per tutti i soggetti da esso individuati ("Piano delle attività di formazione").
- 10.3 Il Piano delle attività di formazione è presentato all'Amministratore Unico e deve definire le motivazioni, gli obiettivi, la tempistica ed i destinatari delle attività di formazione.
- 10.4 L'OdV può svolgere ulteriori interventi formativi rispetto a quelli programmati qualora lo ritenga opportuno/necessario.

### Articolo 11

#### **REPORTING DELL'ODV**

- 11.1 L'Organismo di 3A PTA, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, cura l'informazione degli organi sociali competenti affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello.
- 11.2 In particolare, l'Organismo provvede a fornire all'Amministratore Unico e al Revisore Unico, un'informativa semestrale sulle attività di vigilanza svolte ("Relazione semestrale sulle attività"). Tale relazione viene trasmessa per conoscenza anche al RPCT e al DPO.
- 11.3 Tale Relazione definisce l'attività svolta dall'OdV durante il semestre di riferimento con particolare riferimento a:
- gli obiettivi delle verifiche;
  - le attività e i processi sensibili oggetto di controllo;
  - le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
  - un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e delle relative azioni intraprese dall'Organismo e dagli altri soggetti interessati;
  - le proposte di revisione ed aggiornamento del Modello;
  - l'attività programmata per il semestre successivo.
- 11.4 Inoltre, l'OdV deve porre in atto flussi informativi *ad hoc*, indipendentemente dalla previsione di flussi periodici, in presenza di circostanze che rendano necessaria o

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	2
1. REGOLAMENTO DELL'ODV – PARTE GENERALE		Pag. 12	di 19

comunque opportuna l'informativa. Pertanto, l'Organismo dovrà riferire tempestivamente all'Amministratore Unico in merito a:

- i) qualsiasi violazione del Modello 231 ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso;
  - ii) rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto 231 ;
  - iii) mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali;
  - iv) ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte dell'Amministratore Unico.
- 11.5 L'Organismo inoltre, dovrà riferire senza indugio al Revisore Unico, eventuali violazioni del Modello poste in essere dall'Amministratore Unico, affinché adottati i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge.
- 11.6 L'OdV può, inoltre, chiedere al RPCT e al DPO informazioni in merito alle attività da questi svolte, utili ai fini dell'attuazione del Modello 231 e prevedere uno scambio di informazioni e riunioni periodiche con il RPCT e/o con il DPO.

### Articolo 12

#### **FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV e SEGNALAZIONI**

- 12.1 In conformità a quanto previsto dal Modello 231, l'Organismo dovrà essere informato da tutti i Destinatari del Modello 231, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti od eventi, di cui siano venuti a conoscenza e che potrebbero determinare una violazione del Modello 231 o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto 231.
- 12.2 I flussi informativi nei confronti dell'Organismo hanno ad oggetto: flussi informativi *ad hoc* e flussi informativi periodici.
- 12.3 I flussi informativi *ad hoc* indirizzati all'Organismo da esponenti aziendali o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:
- i) provvedimenti notificati dall'autorità giudiziaria alla Società, all'Amministratore Unico o ai suoi dipendenti dai quali si evinca lo svolgimento di indagini condotte dalla medesima

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	2
	1. REGOLAMENTO DELL'ODV – PARTE GENERALE	Pag. 13	di 19

autorità per gli illeciti amministrativi di cui al Decreto 231 ovvero per i relativi reati presupposto;

- ii) procedimenti disciplinari svolti per violazioni del Modello 231, relativi esiti e motivazioni ed eventuali sanzioni irrogate;
  - iii) rapporti dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza del Decreto 231;
  - iv) eventuali situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Società;
  - v) provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altri enti pubblici (ad es. ASL, Ispettorato del Lavoro ecc.) in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro dai quali emergano violazioni di tali norme;
  - vi) provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altri enti pubblici (ad es. ARPA ecc.) in materia di ambiente, dai quali emergano violazioni di tali norme;
  - vii) variazioni, o riscontrate carenze, nella struttura aziendale od organizzativa;
  - viii) variazioni, o riscontrate carenze, delle procedure;
  - ix) operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di reati.
- 12.4 In relazione ai flussi informativi periodici, oltre alle notizie di cui al punto precedente, devono essere comunicate all'OdV le informazioni rilevanti concernenti:
- i) le variazioni organizzative e procedurali significative ai fini del Modello 231;
  - ii) l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
  - iii) l'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e la partecipazione alla medesima da parte del personale;
  - iv) eventuali azioni intraprese a seguito di contestazioni da parte di Enti Pubblici (es. ARPA, ASL, ecc.) in materia di sicurezza e in materia ambientali;
  - v) la partecipazione a bandi;
  - vi) le informazioni indicate nei protocolli nelle sezioni "informative all'OdV".
- 12.5 Tutto il personale di 3A PTA deve riferire all'Organismo di Vigilanza, direttamente o tramite il proprio Responsabile di Area, eventuali notizie relative a violazioni del Modello adottato dalla Società, nonché eventuali comportamenti a rischio di reato, inerenti qualsiasi

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	2
	1. REGOLAMENTO DELL'ODV – PARTE GENERALE	Pag. 14	di 19

processo operativo aziendale (anche non di propria competenza), di cui sia venuto a conoscenza.

12.6 Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni, anche in forma anonima, verso l'Organismo è stato istituito un "canale informativo dedicato" ([odv@parco3a.org](mailto:odv@parco3a.org)).

Le segnalazioni possono altresì essere trasmesse per posta all'indirizzo "*Organismo di Vigilanza, 3A PTA, FRAZ. PANTALLA - 06059 TODI (PG)*", attraverso la cassetta di posta istituita presso l'ingresso della Società.

12.7 L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima secondo quanto stabilito dal Protocollo Gestione delle Segnalazioni.

### **Articolo 13**

#### **DOCUMENTAZIONE ED ARCHIVIAZIONE**

13.1 L'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le attività svolte, le iniziative assunte, i provvedimenti adottati e le informazioni e le segnalazioni ricevute al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

13.2 A tal fine, l'OdV istituisce un registro relativo alle attività svolte dal medesimo – che verrà custodito dall'OdV stesso – e sul quale riporta cronologicamente i verbali delle ispezioni e/o riunioni effettuate nei quali verranno riportati almeno:

- l'oggetto della verifica;
- la data di avvio e quella di conclusione della verifica;
- una sintesi degli accertamenti svolti.

13.3 I documenti attestanti l'attività dell'Organismo di Vigilanza sono conservati per un periodo di almeno venti anni e comunque per un periodo adeguato alle esigenze che si dovessero manifestare anche in sede di tutela giudiziale.

13.4 I documenti in formato elettronico sono conservati in una *directory* protetta da credenziali di autorizzazione conosciute soltanto dall'OdV ovvero dal personale di 3A PTA espressamente autorizzato dall'Organismo medesimo.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	2
	1. REGOLAMENTO DELL'ODV – PARTE GENERALE	Pag. 15	di 19

- 13.5 I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito soltanto dall'OdV ovvero dal personale di 3A PTA espressamente autorizzato dall'Organismo medesimo.
- 13.6 L'OdV garantisce l'integrità e la riservatezza dei documenti attestanti la propria attività secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento.

#### **Articolo 14**

##### **OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

- 14.1 L'OdV è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello 231 e dal presente documento.
- 14.2 L'Organismo è tenuto a mantenere il riserbo sulle informazioni di cui viene in possesso in relazione all'incarico e si astiene dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al D.Lgs. 231/2001.
- 14.3 In ogni caso, qualsiasi informazione in possesso dell'Organismo deve essere trattata in conformità con la legislazione vigente in materia (Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni).

#### **Articolo 15**

##### **AUTONOMIA FINANZIARIA**

- 15.1 Al fine di dotare l'OdV di effettiva autonomia e capacità, l'Amministratore Unico approva – su proposta dell'OdV – una dotazione iniziale di risorse finanziarie parametrata alle concrete necessità operative dello stesso.
- 15.2 Tale *budget* consente all'OdV il corretto svolgimento dei compiti e delle funzioni ad esso attribuiti (ad esempio, consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) e di cui dovrà presentare un rendiconto dettagliato in occasione della Relazione annuale all'Amministratore Unico.
- 15.3. L'Organismo nel corso del proprio incarico, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere all'Amministratore Unico l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie mediante comunicazione scritta adeguatamente motivata.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	2
	1. REGOLAMENTO DELL'ODV – PARTE GENERALE	Pag. 16	di 19

### **Articolo 16**

#### **COMPENSO DELL'ODV**

- 16.1. L'Amministratore Unico deve riconoscere gli emolumenti in favore dell'OdV in conformità e proporzionalmente all'opera prestata.
- 16.2. I suddetti emolumenti sono stabiliti nella delibera di nomina.

### **Articolo 17**

#### **MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

- 17.1. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento possono essere apportate unicamente dall'Amministratore Unico di 3A PTA, su proposta dell'Organismo di Vigilanza o su iniziativa dell'Amministratore Unico medesimo.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	2
1. REGOLAMENTO DELL'ODV – PARTE GENERALE		Pag. 17	di 19

### **ALLEGATO 1**

Modello di dichiarazione sulla insussistenza di cause di divieto di nomina, conflitto di interessi e cause ostative, alla nomina di componente dell'OdV di 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria (3A PTA).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA',  
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_,

**consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o utilizzo di atti falsi**

**DICHIARA**

- a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 2382 del codice civile;
- b) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione della Regione Umbria.
- c) di non avere avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici ovvero organizzazioni sindacali svolte sul territorio della Regione Umbria nei tre anni antecedenti la nomina;
- d) di non trovarsi, nei confronti della Regione Umbria, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e) di non avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio presso la Regione Umbria, o con gli organi politico-amministrativo;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	2
1. REGOLAMENTO DELL'ODV – PARTE GENERALE		Pag. 18	di 19

- f) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dell'Amministratore Unico di 3A PTA;
- g) di non trovarsi, nei confronti di 3A PTA, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- h) di non aver svolto in modo frequente attività professionale in favore o contro l'amministrazione di 3A PTA;
- i) di non intrattenere rapporti economici e/o contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, direttamente o indirettamente, con 3A PTA e/o con l'Amministratore Unico, nonché in relazione a fatti che coinvolgono 3A PTA o le sue società controllate;
- j) di non essere stato condannato, anche con sentenza di condanna non passata in giudicato ovvero di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. per alcuno dei reati previsti dal Decreto;
- k) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera 3A PTA;
- l) di non appartenere ad altri organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione del territorio della Regione Umbria;
- m) di essere adeguatamente informati delle regole di comportamento ed etiche adottate da 3A PTA per l'esercizio di tutte le sue attività;
- n) di osservare il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.M. 28.11.2000.

Dichiara di confermare che quanto indicato nel curriculum allegato alla domanda, sottoscritto e completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni ritenute utili, corrisponde al vero.

**ALLEGA COPIA FOTOSTATICA FRONTE/RETRO DI PROPRIO DOCUMENTO D'IDENTITA' PERSONALE IN CORSO DI VALIDITA'.**

Luogo, Data \_\_\_\_\_

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Rev.:	2
	1. REGOLAMENTO DELL'ODV – PARTE GENERALE	Pag. 19	di 19

Firma \_\_\_\_\_

---

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

autorizza 3A PTA al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del d.lgs. 196/2003.

Luogo, Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_